



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 318

della Giunta comunale

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA - FISSAZIONE DEI CRITERI ED INDIRIZZI GENERALI, A VALERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023, PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Il giorno 13.12.2021 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco **Stanchina Roberto**
 assessore **Baggia Monica**
 e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
 Facchin Ezio
 Franzoia Mariachiara
 Maule Chiara
 Panetta Salvatore

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Stanchina Roberto.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/351 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che all'articolo 8, comma 4 la Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" ha previsto il trasferimento di funzioni, tra le quali l'assistenza scolastica ai Comuni con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

richiamata la convenzione 27.09.2011 prot. n. 125253 racc. 23422 per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme con la quale sono gestite in forma associata dal Territorio Val d'Adige le funzioni e competenze che le disposizioni provinciali prevedono in capo alle altre Comunità, tra cui l'assistenza scolastica;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento 30.12.2011 n. 146 con il quale vengono trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige le funzioni in materia di assistenza scolastica;

richiamato il Protocollo operativo 19.01.2012 prot. n. 6291 racc. 23588, previsto dalla sopraccitata Convenzione, che disciplina gli aspetti organizzativi della gestione in forma associata delle competenze trasferite al Territorio Val d'Adige in materia di assistenza scolastica;

richiamata la Convenzione per la gestione associata dei servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica di data 01.03.2012 n. 3/2012 sottoscritta dalle Comunità della Paganella, Rotaliana - Königsberg, della Valle di Cembra, della Valle dei Laghi e dal Territorio della Valle dell'Adige, successivamente modificata con atti aggiuntivi 29/2014, 47/2018 e 42/2019;

preso atto che tra i servizi previsti dall'art. 72, comma 1 della Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, che disciplina gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio, è inserito quello relativo alla mensa per gli studenti che frequentano attività didattiche pomeridiane, da erogare tenendo conto delle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 6 della L.p. 3/1993;

richiamata la deliberazione della Giunta provinciale 28.06.2012 n. 1375 con la quale è demandata alle Comunità ed al Territorio Val d'Adige l'approvazione del regime tariffario di fruizione del servizio mensa da parte degli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, provinciali e paritarie, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2009 n. 3051;

visto l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 18.12.2009 n. 3051, che dispone: "il servizio mensa deve prevedere la compartecipazione finanziaria delle famiglie al costo del servizio; in tal senso l'entrata complessiva derivante dalle tariffe pagate dall'utenza deve coprire almeno la metà del costo sostenuto. Il regime tariffario deve tenere conto della condizione economica familiare, applicando le condizioni di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1122 dd. 15.05.2009. In ogni caso la tariffa unitaria del pasto non deve essere superiore ad Euro 5,00 ed al costo di produzione dello stesso";

richiamata la deliberazione 11.03.2013 n. 2 con la quale la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme ha proposto per il Territorio Val d'Adige i seguenti criteri ed indirizzi per la definizione delle tariffe per la fruizione del servizio di mensa scolastica, a valere dall'anno 2013/2014;

richiamata la deliberazione 30 gennaio 2020 n. 113 con la quale la Giunta provinciale ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui agli artt. 71 e 72 della L.p. 7 agosto 2006 n. 5 (Legge provinciale sulla scuola) che sostituisce integralmente l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2009 n. 3051;

preso atto che al paragrafo 3.2 della deliberazione 30 gennaio 2020 n. 113 prevede che: "E' prevista la compartecipazione delle famiglie al costo del servizio stesso, sulla base della valutazione della condizione economica familiare (ICEF), applicando le disposizioni generali in tema di interventi agevolativi approvate dalla Giunta provinciale. Le comunità adottano il regime

tariffario di ammissione al servizio di mensa, graduandolo in relazione alla condizione economica, nonché considerando il numero di figli appartenenti al nucleo familiare in età prescolare e scolare, iscritti presso le scuole dall'infanzia e presso le scuole di entrambi i cicli di istruzione e formazione, aventi, quale ulteriore requisito, un'età non superiore ai venti anni, come specificato al paragrafo 2. La riduzione tariffaria per il numero dei figli può essere applicata entro la soglia massima di reddito familiare equivalente di euro 54.000,00 per un nucleo familiare di tre componenti. La tariffa massima unitaria del pasto non deve superare il valore di 5,00 euro per il primo ciclo di istruzione e il valore di 6,50 euro per il secondo ciclo di istruzione e formazione, fatto salvo l'aggiornamento annuale in base al tasso di inflazione programmato. La tariffa massima non può, altresì, essere superiore al costo di confezionamento del pasto come definito nei contratti di affidamento del servizio (sono sicuramente esclusi da tale computo i costi in conto capitale per l'allestimento e la manutenzione della struttura)";

atteso che, sulla base di quanto indicato nel sopra richiamato atto d'indirizzo provinciale approvato con deliberazione 30 gennaio 2020 n. 113, il Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 4 della Convenzione per la gestione associata dei servizi legati alla funzione di assistenza scolastica Rep. Atti privati 3/2012 della Comunità della Valle dei Laghi coordinato con le successive modificazioni disposte con atti aggiuntivi rep. n. 29/2014, rep. n. 47/2018 e rep. n. 42/2019, ha proposto, come risulta dagli atti del relativo verbale, nella seduta del Tavolo tecnico del 7 luglio 2021 per l'anno scolastico 2022/2023, la differenziazione delle tariffe di compartecipazione alla spesa per il servizio di ristorazione scolastica per il primo e il secondo ciclo di istruzione e per la formazione professionale;

atteso pertanto che per l'erogazione e la fruizione del servizio di ristorazione scolastica, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 dovranno essere rispettati i seguenti nuovi criteri:

1. Le entrate complessive derivanti dalle tariffe devono coprire almeno la metà del costo complessivo sostenuto per il confezionamento dei pasti;
2. La tariffa massima unitaria del pasto non deve superare il valore di 5,00 euro per il primo ciclo di istruzione e il valore di 6,50 euro per il secondo ciclo di istruzione e formazione, fatto salvo l'aggiornamento annuale in base al tasso di inflazione programmato. La tariffa massima non può, altresì, essere superiore al costo di confezionamento del pasto come definito nei contratti di affidamento del servizio (sono esclusi da tale computo i costi in conto capitale per l'allestimento e la manutenzione della struttura);
3. possono essere praticate tariffe diverse (sia per la tariffa massima che minima) a seconda della scuola primaria, secondaria e della formazione professionale, nel rispetto di quanto stabilito al punto 2.;
4. possono anche essere introdotte, unitamente o alternativamente ai precedenti criteri, modifiche alla percentuale di riduzione per figli a carico, ed, eventualmente, ai valori ICEF da collegare alle tariffe, fermo restando il rispetto del criterio di cui ai punti 1. e 2.;

richiamata la deliberazione della Conferenza dei Sindaci 9 dicembre 2021 n. 5 con la quale è stata approvata, per il Territorio Val D'Adige, la proposta dei criteri ed indirizzi generali sopraindicati in tema di politiche tariffarie per la fruizione del servizio di mensa scolastica a valere dall'anno scolastico 2022/2023;

atteso che la citata Convenzione 27.09.2011 all'articolo 5, comma 1, lettera a2, prevede che l'approvazione degli atti di programmazione e di indirizzo generale che determinano standard di servizio e di funzioni o livelli di prestazione o pongono obiettivi e priorità, viene demandata al Comune di Trento in quanto gestore delle competenze amministrative anche per conto degli altri Comuni firmatari;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e

successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. in quanto la fissazione dei criteri ed indirizzi generali è propedeutica all'approvazione delle tariffe che saranno applicate nel prossimo anno 2022, che devono essere approvate entro il 31 dicembre 2021,

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare per il Territorio Val d'Adige, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti criteri ed indirizzi per la definizione delle tariffe per la fruizione del servizio di mensa scolastica, a valere dall'anno scolastico 2022/2023, ovvero dal 1° settembre 2022:
 1. Le entrate complessive derivanti dalle tariffe devono coprire almeno la metà del costo complessivo sostenuto per il confezionamento dei pasti;
 2. La tariffa massima unitaria del pasto non deve superare il valore di 5,00 euro per il primo ciclo di istruzione e il valore di 6,50 euro per il secondo ciclo di istruzione e formazione, fatto salvo l'aggiornamento annuale in base al tasso di inflazione programmato. La tariffa massima non può, altresì, essere superiore al costo di confezionamento del pasto come definito nei contratti di affidamento del servizio (sono esclusi da tale computo i costi in conto capitale per l'allestimento e la manutenzione della struttura);
 3. possono essere praticate tariffe diverse (sia per la tariffa massima che minima) a seconda della scuola primaria, secondaria e della formazione professionale, nel rispetto di quanto stabilito al punto 2.;
 4. possono anche essere introdotte, unitamente o alternativamente ai precedenti criteri, modifiche alla percentuale di riduzione per figli a carico, ed, eventualmente, ai valori ICEF da collegare alle tariffe, fermo restando il rispetto del criterio di cui ai punti 1. e 2.;
2. di dare atto che, su proposta della Conferenza dei Sindaci, la Giunta comunale del Comune di Trento adotterà, anche per i Comuni associati, i provvedimenti puntuali in materia di tariffe per la fruizione del servizio di mensa scolastica, tenuto conto dei criteri ed indirizzi previsti al punto 1 del presente deliberato e fatte salve eventuali nuove direttive adottate dai competenti Servizi provinciali;
3. di dare atto che i presenti criteri ed indirizzi avranno efficacia fino all'adozione di un nuovo provvedimento modificativo;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Stanchina

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA - FISSAZIONE DEI CRITERI ED INDIRIZZI GENERALI, A VALERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023, PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 13.12.2021

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 351 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA - FISSAZIONE DEI CRITERI ED INDIRIZZI GENERALI, A VALERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023, PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 9 dicembre 2021

Servizio Servizi all'infanzia e istruzione
La Dirigente
dott.ssa Marcella Seppi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 351 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA - FISSAZIONE DEI CRITERI ED INDIRIZZI GENERALI, A VALERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023, PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL TERRITORIO VAL D'ADIGE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
Il Funzionario
dott. Flavio Cescotti
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 10.12.2021